



# COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**N. 139 DEL 21-06-2018**

**OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE  
RICORSO AL TAR SICILIA AVVERSO INADEMPIENZA DEGLI ORGANI  
PREPOSTI. - NOMINA LEGALE CIG: ZD323E5814.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

<b>LAPUNZINA ROSARIO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Terrasi Vincenzo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Culotta Tania</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Garbo Vincenzo</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Lazzara Simone</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA**  
Il Sindaco **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

**N.150 DEL 21-06-2018**

*Ufficio: Segr.Contenzioso*

*Assessorato:*

**OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO COMUNALE  
RICORSO AL TAR SICILIA AVVERSO INADEMPIENZA DEGLI ORGANI  
PREPOSTI. - NOMINA LEGALE CIG: ZD323E5814.**

### LA GIUNTA

Vista la nota pei N.187771 del 06/06/2018 a firma del Sindaco il cui contenuto viene di seguito trascritto:

**Premesso:**

-che il Comune di Cefalù è uno dei Comuni ricadenti nell'ambito Territoriale 1-PA e che nell'ambito sopra indicato le decisioni relative all'affidamento del S.I.I. competono all'Autorità d'Ambito che, nell'ATO 1-PA è costituita in forma consortile da tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

-che la gestione del SII nell'intero ATO è stata affidata, fino alla dichiarazione del fallimento, alla Società APS S.p.A.;

-che, a seguito del fallimento della detta Società, ed in forza di specifici atti e provvedimenti del Commissario straordinario dell'ATO 1-PA la gestione del SII è stata affidata ad AMAP s.p.a fino al momento nel quale sarà costituito e diverrà operativo l'ATI di riferimento per l'ATO 1-PA, al quale competerà in via esclusiva ogni determinazione sull'individuazione del soggetto gestore d'Ambito;

-che l'AMAP s.p.a. al fine di prendere in carico il SII dell'intero ATO 1-PA ha deliberato l'aumento del capitale sociale e malgrado la regolarità del procedimento di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, l'AMAP s.p.a. ha contestato l'acquisizione della qualità di socio del Comune di Cefalù, per cui pende il giudizio RG n. 10527/2016 dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo promosso nei confronti di detta AMAP da questo Ente;

**Rilevato** che l'art. 147 del D. Lgs 03 aprile 2006 n. 152, nel dettare norme sulla "Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato", ha stabilito:

- che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";

- che "Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche" e **che la gestione del servizio idrico integrato deve ispirarsi ai principi di a) unita' del bacino idrografico, b)**

**unicita' della gestione, c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici**, precisando che "... è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane";

Considerato:

-Che la L.R. 11 agosto 2015 n. 19, avente oggetto "Disciplina in materia di risorse idriche", ha proceduto "...nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ... a riattribuire... le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..." prevedendo che "La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio 2011", prevedendosi anche "la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario";

-Che l'art. 3 della citata L.R. 19/2015, ha disposto " Al fine della gestione del servizio idrico integrato, "l'individuazione " in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali", prevedendo la costituzione, " In ogni Ambito territoriale ottimale..." di " un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica", che, tra i suoi compiti, per quanto previsto all'art. 3 comma 2 lettera f), " affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio";

-**Che pertanto la gestione del S.I.I. da parte dei singoli comuni, e quindi anche da parte del Comune di Cefalù, non è ammessa (ergo, è vietata) dalla Legge.** In particolare, la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, già nel testo pubblicato sulla GURS 34 del 21 agosto 2015, aveva ammesso ad autonoma gestione i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ovvero sia quelli che mai avevano ceduto (e non è questo il caso di Cefalù) gli impianti al gestore unico di ambito.

-Che a tal proposito la Corte Costituzionale, con **Sentenza** n. 93/2017 del 7 marzo 2017, ha ulteriormente ristretto la possibilità di deroga alla gestione unica di ambito, per come è ben chiarito dalla Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. 4586/GAB del 18/5/2017, recante "Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - L.R. 11/8/2015 n.19 – Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4/5/2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di indirizzo";

#### **RITENUTO:**

-Che per le ragioni suesposte, è evidente come il Comune di Cefalù non è, né può essere, il gestore del servizio idrico integrato che, come già specificato, si configura in un complesso di molteplici attività, remunerate dalla tariffa, e non si sostanzia certo in taluni interventi posti in essere, in via di urgenza, nell'intento di evitare danni a cose o persone.

-Che più volte, l'Ente locale ha chiesto alla Assemblea Territoriale Idrica di Palermo di attivarsi in ordine all'individuazione del Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dalla legge, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;

-Che con nota prot. n. 22684 del 04.08.2017, questa Amministrazione, perdurando l'inadempimento da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica, ha proceduto a chiedere, ex art. 172 del D.L.vo 152/2006, l'intervento sostitutivo da parte del Presidente della Regione Siciliana.

- Che anche nel silenzio del Presidente della Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, con nota prot. n. 26086 del 14.09.2017, ha chiesto all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (oggi A.R.E.R.A.) l'immediata attivazione nei confronti del Presidente della Regione Siciliana dei provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 172 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, come novellato dall'art. 7 comma 1 lett. l) del D.L. n. 133/2014 e ss.mm.ii.;

- Che con note distinte dal prot. 35819 del 4.12.2017, dal prot. 835 del 9.01.2018 e dal prot. 1114 del 10.01.2018, quest'ultima indirizzata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comune di Cefalù ha sollecitato, ancora una volta, l'A.R.E.R.A. ad attivarsi nel senso richiesto;

-Che con nota del 6.02.2018 (prot. DICA 0002253 P-4 8.3.7), il Capo Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riscontro al sollecito inoltrato dal Comune di Cefalù il 10.01.2018, ha invitato tutti gli Enti interessati dalla vicenda sollevata da questo Ente a fornire informazioni utili e chiarimenti;

- Che con nota prot. n.8083 del 08.03.2018, il Comune di Cefalù ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 D.L.vo 152/2006;

-Che si rende necessario adire l'Autorità giudiziaria affinché dichiari l'illegittimità dell'inerzia sia dell'ATI di Palermo, deputata ex lege ad individuare il Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, sia degli Enti preposti che non hanno ancora esercitato i poteri sostitutivi normativamente previsti, risultando gravemente inadempienti rispetto agli obblighi legislativamente previsti dell'art. 172 D.L.vo 152/2006 e li condanni al risarcimento del danno ingiusto subito dal Comune di Cefalù a causa di tale ingiustificabile inadempimento;

Dispone

-Di promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia per le finalità di cui in premessa. Si allega il preventivo di spesa presso lo studio legale dell'Avv. Daniela Ferrara acclarato il 30/05/2018 al prot. N. 17582".

**Considerato:**

Che con la citata nota il Sindaco ha disposto di procedere alla nomina dell'Avv. Daniela Ferrara che già assiste l'Ente nei contenziosi insorti con AMAP e con Sorgenti Presidiana s.r.l., relativamente alla medesima problematica

Che con nota acclarata il 30/05/2018 al prot. n.17582, l'Avv. Daniela Ferrara ha manifestato la disponibilità ad assistere l'Ente nella controversia in oggetto, dietro il pagamento di un compenso determinato in € 12.930,72 comprensivo di spese generali, IVA e CPA (redatto in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile-di particolare importanza).

**Considerato:**

- Che il Comune di Cefalù non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio legale per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a professionista esterno;
- Che l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii".
- Che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- Che pertanto per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, si è ritenuto di poter fare riferimento alle linee guida contenute nel documento di consultazione recentemente pubblicato dall'ANAC, proponendo all'Amministrazione Comunale l'adozione degli atti per la costituzione di un elenco dal quale attingere, su una base non discriminatoria e nel rispetto del criterio di rotazione, gli avvocati esterni cui conferire di volta in volta l'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune.
- Che nota prot. n. 266/GAB del 23/10/2017 il Sindaco ha disposto di procedere mediante appalto di servizi legali piuttosto che attraverso la costituzione di un albo.

**Richiamati** i seguenti articoli del D.Lds n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (Decreto correttivo):

- Art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Art. 37 comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

**Viste** le linee guida n. 4 ANAC di attuazione del nuovo D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

**Considerato:**

- Che nelle more della definizione della procedura scelta dall'Amministrazione Comunale per il conferimento degli incarichi legali, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la difesa dell'Ente nella procedura;
- Che peraltro nel bilanciamento degli interessi in gioco il principio di proporzionalità risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale previsto pari ad € 12.930,72 onnicomprensivo che si rivela di per se esiguo senza sottacere la notevole distanza dell'importo rispondente alla soglia di 40.000 euro, laddove la derogabilità nei termini su espressi è consentita nel nuovo impianto codicistico, rendendo in termini di prevalenza/recessività la preminenza del predetto principio di proporzionalità;
- Che avendo l'art. 9 del DL 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, abrogato le previgenti tariffe professionali, la determinazione del compenso è ormai rimessa alla libera contrattazione tra difensore e cliente ai sensi dell'art.2233 c.c., come confermato dall'art. 1 del Decreto 10 marzo 2014, n.55 (i cui parametri sono destinati all'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali), secondo cui il ricorso a detti parametri da parte dell'autorità giudiziaria costituisce un sistema residuale, applicabile in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi;
- Che nella fattispecie sussistono ragioni di convenienza per affidare l'incarico allo stesso professionista che ha già assistito l'Ente nei contenziosi già insorto relativamente alla problematica, risultando evidente al complementarietà e consequenzialità con i precedenti incarichi;
- Che il Sindaco ha dato disposizioni a questo Ufficio di predisporre la proposta di deliberazione di incarico legale;

Atteso che, in relazione all'incarico di cui al presente atto, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: **CIG: ZD323E5814** e ciò per uniformarsi a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31/05/2017:

Tutto ciò premesso:

### **Si propone**

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione conferendo all' Avv. Daniela Ferrara con studio in Palermo, Via della Libertà n° 39, l'incarico di cui sopra.
2. Di autorizzare pertanto il Sindaco a rilasciare al suddetto professionista regolare mandato ai sensi di legge per l'espletamento dell'incarico di che trattasi.
3. Di dare atto che la spesa è quantificata nel suo ammontare massimo in € 12.930,72 (comprensiva di tutti gli oneri accessori, al lordo della ritenuta d'acconto).
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 250 T.U. 267/2000, che trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile, in quanto riconducibile all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, volta ad evitare la soccombenza dell'Ente.
5. Di dare altresì atto che si tratta di una indicazione di massima non suscettibile, però, di aumento e che la stessa è formulata adottando le tariffe in applicazione del D.M. n.55/14.
6. Di dare mandato al competente ufficio di impegnare la somma di € 12.930,72 al cap. 1058 del bilancio 2018 - esercizio provvisorio.

#### **Di dare atto:**

- a) Che, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione assunta con il presente provvedimento, la spesa di € 12.930,72, sarà impegnata sul cap. 1058, fermo restando, comunque, alla luce delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, che il pagamento al Legale incaricato sarà disposto in relazione agli sviluppi dell'attività processuale e alla consequenziale maturazione, quantificazione ed esigibilità del credito dello stesso professionista, secondo il seguente prospetto:

<b>ANNO DI IMPUTAZIONE €</b>	<b>ANNO DI PAGAMENTO/ RISCOSSIONE</b>	<b>€</b>	<b>CONTROLLO DI CASSA</b>
1 2018	A saldo (comprensivo di IVA e CPA e spese generali)	€ 12.930,72	

- b) Che il crono programma dei pagamenti come sopra riportato quantifica pertanto un credito presunto da parte del professionista, e che tale credito, (escluso la somma in acconto) maturerà a seguito dell'espletamento del servizio che dovrà essere documentato dal creditore agli uffici competenti e che sarà liquidabile ad effettuazione della prestazione resa.
- c) Che il professionista si obbliga, a far pervenire all'Ufficio Contenzioso la relazione delle attività svolte nell'anno di riferimento da riportare come residui passivi e pertanto liquidabili entro l'anno. L'ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa, richiederà al professionista l'emissione del documento giustificativo di spesa per poter procedere ad effettuare la liquidazione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

## **LA GIUNTA**

Vista la superiore proposta di deliberazione;  
Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30  
Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

## **DELIBERA**

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione. .  
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

***Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica***

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, li 21-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA*

---

***Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria***

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, li

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**  
*Rag. Curcio Giuseppe*

---

***Attestazione di Copertura Finanziaria***

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, li

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**  
*Rag. Curcio Giuseppe*

---

Verbale fatto e sottoscritto

**L'Assessore Anziano**  
*Terrasi Vincenzo*

**Il Sindaco**  
*LAPUNZINA ROSARIO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA*

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il

Defissa il

**Il Messo Comunale**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal , e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo ( Reg. Pub. N. )

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA*

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **21-06-2018** in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA*